



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11597 del 2020, proposto da

Alessandro Turchi, Alice Bifarella, Ambra Galosi, Andrea Mola, Anna Papoutsaki, Burcu Satiroglu, Vilma Calzavara, Daniela Corriga, Daniela Aurelia Lina Villari, Daniele Montesi, Fulvio Bracciali, Giancarlo Giugno, Letteria Galletta, Loredana Pantano, Maria Luisa Di Carlo, Nina Kachmar, Sandro Bognolo,) Christian Sapuppo, Silvia Simonelli, Alberto Grohovaz, Valeriu Popovici, Viktoria Sàgi, Gabriela Xiomara Colmenares, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Fianchino, Alberto Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo, Agenzia delle Entrate non costituiti in giudizio;

Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A. – Invitalia S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Lirosi, Marco Martinelli, Renato

Giallombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Katia Tovato non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento,

-del provvedimento implicito di esclusione e/o irricevibilità delle domande avanzate dagli odierni ricorrenti in seno al portale all'uopo dedicato ove veniva specificato che “il codice fiscale inserito non rispetta le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 3 dell'Avviso”, nonché ove specificava che “partita Iva e codice fiscale non sono riconducibili allo stesso soggetto”;

- del Decreto n. 63 del 27 ottobre 2020 del Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo agli artt. 2, 3, lett. b e 5 punto 4 ove limitino la partecipazione dei ricorrenti alla procedura ed ove si fa riferimento, quali beneficiari dei ristori, ai soli titolari di partita IVA ricompresi “nell'elenco delle partite IVA ammissibili al contributo”, quest'ultimo elenco – il cui contenuto non è conosciuto - da ritenersi parimenti impugnato nella misura in cui non contenga le partite IVA dei ricorrenti;

- ove occorra, del Decreto Ministeriale n. 440, registrato alla Corte dei Conti il 13 ottobre 2020 e successivamente pubblicato;

- ove occorra, del Decreto pubblicato l'11 dicembre 2020 del Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo a mezzo del quale è stato approvato l'elenco dei soggetti beneficiari nella parte in cui non vengono contemplati gli odierni ricorrenti;

- di ogni ulteriore atto precedente, presupposto e connesso di cui gli odierni

ricorrenti non abbiano conoscenza e lesivo del loro interesse;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A. – Invitalia S.P.A e di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2021 il dott. Marco Bignami

Considerato che il contraddittorio va integrato nei confronti di tutti i beneficiari del contributo, con autorizzazione a provvedere per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web del Mibact;

che il ricorso postula il difetto in capo a tutti i ricorrenti del codice ATECO richiesto dal DM impugnato, mentre dall'esame delle dichiarazioni dei redditi depositate sembrerebbe che numerosi di essi siano in possesso di tale codice;

che, pertanto, le parti dovranno svolgere le proprie difese su questo punto, che potrebbe anche comportare un profilo di inammissibilità del ricorso collettivo, in ragione del conflitto di interessi tra i ricorrenti;

che si rende altresì necessaria attività istruttoria nei confronti della Agenzia delle entrate;

che quest'ultima, per ciascun ricorrente, dovrà indicare: a) quale ne sia il codice ATECO nella annualità rilevante per il contributo; se ad esso corrisponda una partita IVA e in quale rapporto essa sia con il codice; per quale ragione il candidato non sia stato inserito nell'elenco trasmesso ai fini della procedura selettiva.

A ciò l'Agenzia provvederà entro 45 giorni dalla comunicazione della presente

ordinanza, di cui è onera parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater),
Ordina l'integrazione del contraddittorio e l'adempimento istruttorio di cui in
motivazione.

Fissa per la trattazione della domanda cautelare la c.c. del 9 aprile 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2021, tenutasi
da remoto ex art. 25 dl 137/21 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

Silvia Coppari, Consigliere

L'ESTENSORE
Marco Bignami

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO